

glione nella nomina, doveva pure avere qualche ombra. Quale sarebbe stato, altrimenti, il motivo per cui il generale Borsi lo definì in più occasioni, anche nel corso del colloquio con l'onorevole Andreotti, un mediocre? La figura di Giudice è centrale rispetto ad una proposta che istituzionalmente spettava ai due ministri, Tanassi e Andreotti.

Questa decisione di nomina passa — è vero — per il capo di Stato maggiore dell'esercito, ma il passaggio chiave risiede nei titolari delle finanze e della difesa. E qui entriamo in un ambito che ha due versanti: uno più propriamente politico ed uno per così dire tecnico, regolato da norme non scritte, ma comunque fortemente vincolanti.

Sul versante politico, sappiamo senza ombra di dubbio che dietro Giudice si era compattato da tempo un gruppo che soltanto eufemisticamente si può definire «di pressione».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

LUCA CAFIERO. Sappiamo che vi figuravano faccendieri e petrolieri, ma sappiamo anche che forti erano i legami con gli onorevoli Gioia e Lima, con il cardinale Poletti, latore in più occasioni di pressioni esplicite, con Licio Gelli. Era questa la squadra, era questa l'*équipe* che appoggiava Giudice, e tutto si può dire fuorché che essa non fosse fortemente caratterizzata: eterogenea sì, ma unita, per l'appunto, attorno alla questione della nomina di Giudice a capo della Guardia di finanza.

Della sua unità è riprova il fatto che, dopo un primo tentativo andato a vuoto nel 1972, il gruppo torna all'assalto due anni dopo. Della sua forza è prova il coinvolgimento decisivo che essa riusciva nel frattempo a realizzare nel campo delle valutazioni tecniche (faccio riferimento al generale Viglione), ed è prova decisiva, infine, il successo conseguito. Nel 1974 Giudice veniva nominato al posto giusto.

Tuttavia, andando al secondo elemento

di riflessione, furono i destinatari di queste pressioni a tenere il comportamento decisivo. Gli onorevoli Tanassi e Andreotti si sono più volte vicendevolmente smentiti, lasciando il campo ad ulteriori elementi di dubbio e di sospetto. Ma senza il loro appoggio credo che possiamo dire di essere certi che Giudice non sarebbe stato nominato a quella carica.

In particolare, l'onorevole Andreotti — mi consenta — aveva avuto già due anni prima un primo elemento rivelatore dell'esistenza di quella *équipe*: la raccomandazione, stesa per iscritto da parte del cardinale Poletti. Il ministro Andreotti, a quell'epoca capo del Governo, non trasse da quella raccomandazione, a dir poco strana, nessun elemento di riflessione o di perplessità? La raccomandazione veniva fatta al Presidente del Consiglio, che rispetto alla nomina predetta conta ben poco, limitandosi a convocare il Consiglio dei ministri per una ratifica della proposta dei ministri delle finanze e della difesa; la raccomandazione veniva inoltrata addirittura per iscritto; veniva avanzata da un cardinale. Che cosa c'entrasse, poi, colleghi, il cardinale Poletti con la Guardia di finanza questo è tuttora poco chiaro e forse lo sa soltanto Dio. Tuttavia, i molteplici legami del gruppo Giudice già allora interessavano sia esponenti della democrazia cristiana sia esponenti di altri partiti. Questo passaggio non è di poco conto.

Il ministro Andreotti si è recentemente riproposto di prestare maggiore attenzione — così ha scritto — ai sollevatori di polverone: proprio quella maggiore attenzione che — ci permettiamo di dire — avrebbe dovuto porre nei doveri del suo ufficio. Dobbiamo, però, chiederci anche questo: si è trattato solo di una disattenzione, o c'era qualcosa d'altro?

Certo, ad un personaggio — mi permetta di usare questo termine, onorevole Andreotti — così fortemente organico rispetto ad un sistema di potere come quello democristiano la raccomandazione di Poletti poteva sembrare una cosa di tutti i giorni, ma, proprio in forza di questo, è lecito sollevare forti dubbi sia sulla

correttezza del comportamento adottato dall'onorevole Andreotti, che rispose affermativamente a quella raccomandazione, sia sul fatto che Andreotti fosse poi del tutto all'oscuro di quanto avveniva attorno alla questione della nomina del generale Giudice.

Ed è proprio da qui che vorrei partire per l'analisi politica delle vicende della nomina che avvenne due anni dopo. Dobbiamo, infatti, chiederci se le regole istituzionali furono in tutto rispettate; e la risposta, argomentata con dovizia, delle relazioni Russo e Benedetti è no, che esse non furono affatto rispettate. L'imparzialità costituzionale della scelta non fu in alcun modo garantita. La presenza di quel gruppo criminoso era rivelata da molteplici indizi, eppure non fu presa alcuna misura di salvaguardia atta a garantire quella delicata scelta istituzionale da quel tipo di assalto che veniva da tempo portato. Prelati e politici tornarono certamente a premere, congrui anticipi in denaro furono elargiti, si operarono vistose manipolazioni aventi come oggetto la famosa terna di nomi, della quale Giudice non avrebbe dovuto addirittura far parte. Infine, ad opera questa volta di uno dei due ministri, o più probabilmente di entrambi, Giudice scavalcò gli altri due candidati, per giungere già designato in Consiglio dei ministri.

I quesiti decisivi, colleghi, inerenti in particolare all'inclusione di Giudice nella rosa dei candidati, la conversazione telefonica tra Tanassi ed Andreotti ed i suoi contenuti, il colloquio dei due ministri con il generale Borsi, non hanno finora ricevuto nessuna risposta credibile, nessuna risposta neanche pallidamente decante. Sono riemersi gli *omissis*, i vuoti di memoria, sono riemerse le contraddizioni.

Questo noi crediamo, questo basterebbe già per dichiarare necessario un supplemento di indagine, questa volta basato su una maggiore serietà e non sulla regola dell'insabbiamento fin qui seguita. Eppure, l'abbiamo sentito, la proposta della maggioranza è quella dell'archiviazione per manifesta infondatezza delle prove.

Io ho già osservato ed abbiamo qui di nuovo riascoltato come la relazione Bonfiglio appaia più una requisitoria contro l'operato della magistratura che l'atto conclusivo di una Commissione parlamentare. Si sarebbe dunque — si sostiene — in presenza di una sorta di volontà persecutoria, non suffragata da alcun elemento nei confronti dei due ministri: Giudice, nonostante tutti gli elementi allarmanti emersi, sarebbe stato un generale insospettabile, tanto insospettabile — si deve osservare — da fargli scavalcare molti altri candidati che lo precedevano per motivi di carattere oggettivo. Viglione, solo lui, sarebbe stato l'artefice di tutto ciò. Quanto al generale Borsi, comandante uscente della Guardia di finanza, la cui audizione è stata — vale la pena di notarlo — l'unica intervenuta dopo la decisione delle Camere per un ulteriore prosieguo dell'indagine, ebbene la sua testimonianza viene assolutamente minimizzata.

In modo in cui viene compiuta questa operazione è negativamente esemplare. Nella relazione di maggioranza si legge che vi sono inevitabili implicanze umane tra chi entra e chi subentra; si trattava — sembra suggerire la relazione — di antipatie personali. Certo, si riconosce che Borsi è un galantuomo, ma si dice anche che da ciò occorre non lasciarsi fuorviare. D'altra parte, nota la relazione con evidente malignità, proprio durante la gestione Borsi cominciarono a verificarsi le criminoze associazioni in questione. È proprio questa circostanza invece che ci dovrebbe far riflettere. Da quali elementi il generale Borsi trae la sua tenace opposizione alla nomina di Giudice, correttamente espressa sia ai suoi pari grado sia a Tanassi ed Andreotti? Insistenti voci, malcelate complicità e compromissioni, spregiudicate alleanze con il potere politico erano già note: l'attività della cordata dei petrolieri e dei politici era già in atto. Eppure Borsi non riferisce quelle che allora potevano passare per malevoli voci. Il generale si attiene ad una constatazione obiettiva e cioè che numerosi colleghi, sulla base dell'imparziale valutazione dei

meriti di servizio, precedevano di diritto Giudice. Tuttavia, nella scelta tutta politica la cui responsabilità, non a caso, è demandata ai due ministri, il generale Giudice sopravanza tutti gli altri. Evidentemente il valore di questo personaggio era tale da fare impallidire e porre in secondo piano qualsiasi altro parametro di giudizio. Se Borsi definisce Giudice un mediocre è solo per invidia, o chissà per quale altra ragione.

Dal profondo della relazione Bonfiglio emerge infine: «smettiamola di demonizzare la figura del generale Giudice». Evidentemente qualcuno è convinto che il generale ha agito in stato di necessità, così come per necessità la democrazia cristiana ed il partito socialdemocratico hanno usufruito dei fondi messi a disposizione dal gruppo Giudice. La proposta di archiviazione è costruita su simili argomentazioni che franano — possiamo osservare — sotto il peso assolutorio. Invece un ulteriore prosieguo delle indagini appare doveroso e necessario alla luce degli elementi probatori emersi. Tuttavia giova sottolineare come questo sia il minimo che si possa fare. Già i lavori della Commissione — finora apertamente ostacolati e compromessi — costituiscono in sé uno scandalo nello scandalo. La Commissione parlamentare, ancora una volta, consente archiviazioni del tutto ingiustificabili, e conferma di essere — essa sì — uno dei terreni più scottanti di riforma istituzionale, urgente ed ineludibile.

Proprio da questo nodo della Commissione inquirente voglio trarre spunto per alcune brevi considerazioni conclusive. Dicevo all'inizio che la questione morale è divenuta — in questa fase — uno dei punti di maggiore crisi politico-istituzionale del paese. La Commissione parlamentare inquirente ha svolto — soprattutto nel trascorso decennio — il ruolo di inceneritore di scandali, funzionale al mantenimento di determinati equilibri a livello politico. Ora le cose tendono però a cambiare e ciò non è solo da attribuire all'azione della magistratura, sempre meno disposta ad accomodanti compromessi. Se si vuole anche questo è uno dei

fattori determinanti, ma non il solo. Il problema è la crisi, di più lungo respiro e di maggiore profondità, del sistema di potere democristiano, del modello di governo, del rapporto con la società civile. È questo un problema le cui deflagrazioni sul piano della corruzione dello Stato, dei poteri mafiosi, dell'illegalità organizzata, si susseguono in modo incalzante. Non è un caso, né è frutto di una spietata quanto ingiustificata persecuzione, che il ministro Andreotti sia puntualmente al centro di queste deflagrazioni e soprattutto oggi sia sotto accusa.

Io mi permetto di dire che sbaglia gravemente l'onorevole De Mita quando parla di un imbarbarimento della lotta politica perseguito dalla sinistra di opposizione. Questo imbarbarimento soggettivo esiste, ma forse sarebbe meglio che il segretario della democrazia cristiana lo cercasse tra le file del suo partito. Ma esiste pure, indubbiamente, un imbarbarimento oggettivo, come emerge con nettezza, per esempio, dal caso che stiamo esaminando, che investe le stesse istituzioni e attraversa in profondità la stessa società civile. Riflettiamo, colleghi. L'esplosione della questione fiscale, per esempio, non costituisce un avvenimento casuale; oggi, quando a pagare le tasse sono i lavoratori dipendenti, solo una parte del paese, mentre un'altra parte è in rivolta sanfedista contro lo Stato, rivendicando il diritto a non pagarle, è lo stesso ordinamento democratico che corre dei pericoli, che tendenzialmente viene messo in discussione. La sede ultima di tutto ciò, tuttavia, non risiede solo in comportamenti antisociali o corporativi. È lo stesso blocco sociale di consenso, finora base del potere politico, dei governi e delle maggioranze in Parlamento, a venire meno quanto a compattezza, legami, opzioni e prospettive. E di fronte a tutto questo, nonostante le degenerazioni ed i pericoli che ne derivano, cresce oggettivamente l'esigenza di un cambiamento, di un'alternativa.

Il fallimento della cosiddetta alternanza è consistito, in ultima analisi, proprio in questo, nell'eludere la questione

del blocco sociale alternativo, di trasformazione, e degli obiettivi e del programma nei quali questo deve sostanzarsi: la strada scelta con i governi pentapartiti non porta da nessuna parte. Gli esiti negativi sono ormai sotto gli occhi di tutti. Al dilagare della questione morale si tenta di fare argine agitando lo spauracchio di una crisi al buio. Che senso ha, per fare un esempio assai attuale, lasciare libertà di voto, secondo coscienza, ai deputati, in merito al caso Giudice, quando contemporaneamente si lanciano inequivocabili segnali contro chiunque possa provocare la crisi del Governo e soprattutto dopo aver posto la questione dello scrutinio segreto, nel modo in cui è stata posta, in occasione del voto sul caso Sindona-Andreotti? Più in generale, sull'economia, sulle pensioni, sul fisco, la maggioranza non esiste, traballa, si sfalda continuamente, eppure il Governo continua a voler ignorare tutto questo.

Qual è allora l'esito di questo stato di cose? A noi sembra che la via senza uscite che il Governo Craxi ha imboccato abbia dei chiari punti di caduta, che non è difficile prevedere perché in parte si stanno già verificando. L'attacco alle istituzioni, profondamente involutivo e pericoloso, procede giorno dopo giorno. Lo stesso negare alcun valore politico ai voti contrari e alle sconfitte sempre più numerose in Parlamento è un segno — quanto corposo è evidente a tutti noi — di tale processo involutivo.

E come la democrazia cristiana, in occasione del recente dibattito sul caso Cirillo-Piccoli-Forlani, ha evocato (per bocca dell'onorevole Galloni) un'allucinata teoria riguardo al complotto antidemocratico che unirebbe il movimento operaio e studentesco del 1968-1969 addirittura alla P2 di Gelli, così il Governo, e in particolare il Presidente del Consiglio, parlano ormai quotidianamente di complotti orditi dal partito comunista, dai giornali e da chissà chi altro.

Ciò che inoltre colpisce è il «compatamento» che attorno alla difesa dei personaggi più compromessi nella questione morale si realizza con foga e me-

diane strumenti che noi credevamo — forse ingenuamente — fossero stati del tutto dismessi. È il caso — occorre dirlo — della proposta di archiviazione del caso Giudice, formulata dalla maggioranza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che non esita a scagliarsi contro la magistratura, a insinuare sospetti infanganti, che non esita neppure (e questo sarebbe comico se non fosse tragico) a tentare una rivalutazione, sia pure parziale, della figura dell'ex comandante della Guardia di finanza che è al centro della più colossale operazione di contrabbando mai vista nel nostro paese.

Noi non pensavamo che si sarebbe arrivati a questo, anche se l'andamento dei lavori della Commissione effettivamente costituiva una significativa anticipazione.

Signor Presidente, nel voto che il Parlamento esprimerà, io credo che non dovrà contare soltanto una libertà di coscienza diversa da quella concessa *sub condicione* da settori della maggioranza, ma una attenta valutazione della gravità degli atti considerati, anche di quelli che si vuole far passare per innocue dimenticanze o atteggiamenti svagati.

Non è secondario notare come l'imparzialità nella scelta del generale Giudice non è stata ancora dimostrata da alcuno e che tale imparzialità doveva garantire principalmente ed unicamente i due ministri Tanassi ed Andreotti; tra l'altro non è nemmeno secondario che gli illeciti finanziamenti ai partiti riguardassero proprio quelli dei due ministri in questione.

Al momento del voto dovrà giocare un ruolo adeguato proprio la valutazione di quanto incida la questione morale rispetto al modo di governare. È quel modo di governare abituato ormai alla connivenza — quando non si tratta di connivenza — con la prassi dei favori e delle clientele, dei trucchi e dei falsi meriti, dei gruppi e delle cordate varie.

Il nostro voto vuole anche dire di no a questi metodi ed al personale politico che di questi metodi si è fatto alfiere ed indefesso persecutore nel corso di numerosi

anni (*Applausi dei parlamentari del PDUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasquino. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è fin qui discusso dando un grande risalto all'albero, all'elemento specifico che dobbiamo analizzare e sul quale dobbiamo esprimere il nostro giudizio. Ritengo che sia stato giusto soffermarci sull'albero, ma si è corso il rischio (ed in alcuni interventi esso è stato colto in pieno) di perdere di vista la foresta nella quale quest'albero è potuto crescere, solidificarsi e nella quale ha trovato radici molto profonde; sono radici che con enorme difficoltà stiamo cercando di tagliare.

Questo albero si situa all'interno di una foresta di cui oggi riusciamo a cogliere diversi contorni. In sostanza è il terzo albero del quale stiamo cercando di tagliare le radici dopo quello della questione Sindona e quello del caso Cirillo. È il terzo atto ravvicinato di una serie di avvenimenti che attraversano gli anni '70 e che riguardano la democrazia e le istituzioni italiane, che riguardano da vicino il comportamento di alcuni politici dei partiti delle maggioranze che hanno governato questo paese ininterrottamente da 35 anni.

L'agenzia *ADN-Kronos* ieri ha diramato alcune delle cifre che riguardano alcuni di questi alberi, nella fattispecie l'albero onorevole Andreotti; ha notato come quest'ultimo sia stato sottoposto a sedici procedimenti d'accusa come Presidente del Consiglio, a dieci come ministro della difesa, ad uno come ministro dell'industria. Tutti questi coinvolgimenti, anche se poi andati a buon fine per l'onorevole Andreotti, devono pur avere un significato e debbono pure spingerci a chiederci per un attimo, o forse anche più che per un attimo, come mai ciò è accaduto. Forse perché è soltanto la punta più visibile di un sistema di governo e di potere che è nato ed ha prosperato in questi anni in Italia, o c'è qualcosa di più? C'è sol-

tanto persecuzione nei confronti dell'onorevole Andreotti o c'è qualcosa di diverso che coinvolge specificamente il modo con cui il potere è stato da lui acquisito, ampliato e governato? Come mai così tanti procedimenti di accusa nei confronti di un ministro autorevole di un partito forte? Quali sono le radici e le cause del fenomeno che hanno portato l'onorevole Andreotti così tante volte nelle aule della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa?

Forse vale la pena di soffermarsi un attimo sulle cause che hanno messo l'onorevole Andreotti in queste condizioni, per chiedersi come mai stanno venendo alla luce questi fatti che, negli anni passati, riuscivano a nascondersi o erano rapidamente chiusi. Oggi essi sono più evidenti che nel passato e il coperchio della pentola è stato tolto.

Cosa è successo negli anni '70 che ha portato ad un così stretto e continuo coinvolgimento dell'onorevole Andreotti in una serie di fenomeni i cui contorni sono tutt'altro che chiari, i cui contorni sono tutt'altro che definiti ed il cui contenuto è ancora sotto i nostri occhi e deve essere esplorato a fondo (e richiede di essere esplorato a fondo)?

È successo che negli anni '70 l'impunità della democrazia cristiana è stata eretta a sistema. Si era convinti, da parte dei politici democristiani, di poter ormai utilizzare il potere senza più alcun controllo, senza più alcun limite. La stabilità del Governo, la stabilità della guida che la democrazia cristiana aveva garantito al sistema di alleanze, creava una situazione per la quale, da parte dei politici democristiani, si credeva davvero nell'impunità, dal momento che, in fondo, fino ad allora nessuno di essi era stato colto con le mani nel sacco. D'altro canto, da parte dei vari gruppi di potere che stavano proliferando in Italia si riteneva che la democrazia cristiana fosse il partito al quale rivolgersi specificamente per avere accesso a fette di risorse, a fette di potere, a privilegi e a vantaggi prevalentemente di carattere illecito o che, comunque, dovevano rimanere segreti.

Questo è quello che avviene negli anni '70 e questo è quello che prolifera negli anni '70, sotto forme varie, diverse. Se ne ha una prova nel tipo di individui che avvicinano l'onorevole Andreotti. Si tratta di prelati più o meno alti, di monsignori più o meno importanti, di vescovi più o meno di rilievo; si tratta di militari, che certo avevano consuetudine con l'onorevole Andreotti a lungo ministro della difesa, che non potevano non conoscerlo e che egli non poteva non conoscere; si tratta infine di politici locali, ma con visibilità nazionale, che avevano contatti con elementi della mafia o erano mafiosi essi stessi.

Questa fitta rete di conoscenze e di interessi che l'onorevole Andreotti tesse con perseveranza, certamente con abilità, forse anche con quell'intelligenza che tutti cercano di riconoscergli o che gli riconoscono, alla fine provoca una serie di connivenze: dalle conoscenze e dagli interessi si producono connivenze, delle quali è difficile pensare che l'onorevole Andreotti non fosse consapevole. È difficile pensare che l'onorevole Andreotti non sapesse che tipi di individui lo avvicinavano: alcuni di questi erano stati da lui promossi al rango di luogotenenti di corrente, erano stati promossi quando erano ufficiali, erano stati a lungo suoi amici nel momento in cui si trattava di scendere nelle campagne elettorali e di conquistare l'altissimo numero di preferenze che proprio in quegli anni (nel 1972) l'onorevole Andreotti era riuscito ad ottenere.

Certo conoscenze ed interessi, certo rapporti di lunga durata sono inevitabili per un politico di grande prestigio, di grande personalità e di grande potere. Ma questo non è sufficiente a dire che conoscenze ed interessi portano inevitabilmente a degenerazioni. E tuttavia sono due degli elementi che debbono essere presi in considerazione per valutare quando tali conoscenze e interessi degenerano in connivenze, producono poi una serie di interessi privati in atti d'ufficio, producono la possibilità e, forse, anche l'eventualità e la realizzabilità della corruzione.

L'onorevole De Mita, che non vedo in quest'aula e che è uscito quando il capogruppo della sinistra indipendente della Camera ha iniziato il suo discorso, si compiace di sottolineare che la questione morale è una questione istituzionale. Se non vogliamo che queste parole rimangano una vuota enunciazione per sfuggire all'aggettivo «morale» e per entrare, invece, in un campo sul quale sembra più facile muoversi (il campo delle istituzioni), sarà meglio chiarire che cosa voglia dire questione morale e che cosa voglia dire questione istituzionale, e perché la questione morale investe il partito che ha occupato le istituzioni in questo paese.

La questione morale come questione istituzionale (perché qui non si tratta della moralità privata di determinati uomini politici, bensì si tratta della loro moralità pubblica, del modo con cui hanno gestito, amministrato, governato le istituzioni a cui erano preposti) è essenzialmente una questione delle regole, cioè è la questione dell'utilizzazione razionale e corretta delle regole istituzionali che sono preposte al comportamento dei politici e che devono governare questo comportamento in maniera tanto più chiara e trasparente quando il comportamento di costoro investe interessi di carattere generale.

Non c'è dubbio — e questo è chiarissimo a tutti — che gli interessi di carattere generale coinvolti nel problema del petrolio negli anni '70, che riguardano non soltanto il caso specifico della nomina del generale Giudice, ma anche altri casi, più clamorosi o altrettanto clamorosi sorti in seguito, siano rilevanti per il problema delle regole istituzionali che presiedevano a determinate scelte che potevano essere fatte o non essere fatte e che potevano essere fatte seguendo determinati criteri, quelli abituali fino a quel momento.

La difesa d'ufficio che è stata fatta, circa l'utilizzazione flessibile di quelle regole mi è parsa molto debole. Si tratta invece di individuare tutti gli snodi di quelle regole che fino a quel momento

avevano suggerito le soluzioni per il problema della nomina del comandante della Guardia di finanza e che vengono invece utilizzate in maniera diversa o addirittura vengono abbandonate.

L'operazione Giudice può essere facilmente definita come una operazione «sregolata», anche se ben preparata da fuori, attraverso una serie di atti precedenti, di cui c'è traccia anche nella relazione di maggioranza, e da dentro le mura del palazzo, attraverso la costituzione delle precondizioni che garantiscono l'ascesa di Giudice, una resistibile ascesa, come ha notato Ferdinando Russo nella sua relazione, ma alla quale collaborano una serie di persone: prelati, militari e mafiosi. È in questo quadro che avviene il suo inserimento nella terna, in un modo che sorprende un po' tutti; segue poi la sua segnalazione nel concerto tra Andreotti e Tanassi, anche se non si sa con precisione da chi provenga. Nel complesso dunque un'operazione sregolata, perché si muove in maniera ben diversa rispetto alla prassi vigente fino a quel momento.

Già altri prima di me hanno affrontato l'argomento; credo pertanto di dover solo rilevare che questa operazione vede il concerto dei ministri per superare le barriere, fino a quel momento abbastanza chiare, che erano poste da alcune regole riguardanti l'anzianità, la durata in carica, il tipo di competenze che ai candidati poteva essere chiesto.

Si potrà obiettare che esisteva una certa discrezionalità da parte dei ministri e che la loro valutazione poteva essere fatta valere in quel caso specifico. Si potrà anche obiettare che il generale Giudice era un ottimo ufficiale: questo è vero, ma aveva certo persone molto influenti che lo raccomandavano. Il punto cruciale è che non possiamo sfuggire ad una domanda: come mai un ministro quale Andreotti, con lunga esperienza di governo e nei rapporti con i militari, con una grande capacità di comprendere non solo i meccanismi della burocrazia, ma anche le persone, si sia lasciato fuorviare improvvisamente ed eccezionalmente nel caso del generale Giudice.

A questa domanda sono possibili due risposte, in entrambi i casi non particolarmente lusinghiere per l'onorevole Andreotti. La prima è che egli non fu in grado di esercitare la sua intelligenza né di sfruttare le sue conoscenze e le sue capacità; in questo caso è colpevole dal punto di vista politico per la sua incapacità di controllare, nel momento in cui si giunge alla nomina per un'alta carica, i risultati del processo. Faremmo però un torto all'onorevole Andreotti se negassimo la sua intelligenza, le sue conoscenze, la sua capacità.

Non resta allora che l'altra alternativa: l'onorevole Andreotti sapeva che cosa stava facendo, sapeva che stava proponendo la nomina di un ufficiale raccomandato da determinate persone, sapeva che stava compiendo una operazione per la quale c'erano già stati dei preparativi, erano stati versati dei soldi e si erano mosse persone i cui legami con gruppi di potere non potevano non essergli noti. Se l'onorevole Andreotti sapeva, dobbiamo trarne la conclusione che egli è coinvolto profondamente in questi fatti.

Nelle relazioni di minoranza è spiegata una serie di passaggi e di meccanismi. È vero, ci sono dei punti che rimangono ancora oscuri, punti nodali che riguardano anche la rilevanza giuridica di determinati comportamenti, nonché l'utilizzazione dei fondi, la «pista del denaro» e il modo in cui questo denaro si muove dai corruttori ai corrotti. È vero, ma possiamo risolvere questi interrogativi soltanto approfondendo le indagini e cercando di cogliere i punti di snodo dell'intera vicenda. Ma gli indizi e le prove finora addotte nella relazione di minoranza paiono essere sufficienti quanto meno per richiedere che si approfondisca una serie di punti e che si possa andare oltre quanto già acquisito.

D'altronde, la relazione di maggioranza non ha in realtà preso di petto i fatti giuridici, i fenomeni e gli avvenimenti, ma — e purtroppo immagino che non tutti i presenti abbiano avuto il tempo e la pazienza di leggerla — è sostanzialmente un tentativo di puntigliosa e acrimoniosa articola-

zione della sentenza-ordinanza del giudice Cuva. Non è, dunque, un confronto con i fatti e gli avvenimenti, bensì con la lettura che di quei fatti ed avvenimenti viene data dal giudice di Torino: questo per ragioni che possono anche sfuggirci, ma che rivelano la mancanza di affrontare i dati di fatti, che vengono invece descritti a fondo nella relazione del senatore Benedetti, così come in quella del senatore Russo. E la illustrazione orale della relazione di maggioranza non ha sciolto una serie di nodi: è certo stata molto rigorosa nella difesa, ma non è stata efficace nell'individuazione dei punti che restano ancora da chiarire né ha saputo apportare quegli elementi che davvero distruggessero i fenomeni e gli avvenimenti, così come si sono verificati.

Si potrebbe sostenere su questa base, quindi, che è necessario un supplemento di istruttoria. Questo anzitutto nell'interesse dello stesso onorevole Andreotti. Non si può archiviare un caso così grave di deviazioni, o di incapacità, di corruzione, o di tentata corruzione, negli anni '70, un caso che inquina il sistema politico italiano, un caso che rappresenta il massimo di fusione di una serie di elementi che in seguito avrebbero operato sotto altri ombrelli, utilizzando però anche quanto erano riusciti ad acquisire in questa fase: gli ombrelli della mafia, della P2, della finanza che si muoveva intorno a Sindona, trovando in lui il suo punto di sintesi. Il supplemento di istruttoria si presenta tanto più necessario in quanto non siamo convinti che disponiamo davvero di tutto quello che è necessario sapere, in questo caso; non siamo convinti che possiamo giudicare così semplicemente, senza acquisire altri elementi. Molti di noi si sono formati non dirò la certezza, ma la quasi certezza, che vi siano sufficienti elementi per la messa in stato di accusa, che è diversa dal rinvio a giudizio, come notava l'onorevole Rodotà; ma noi siamo parimenti convinti che sia utile che venga concesso alla Commissione di acquisire altri elementi per procedere, dopo tale acquisizione e se tali ele-

menti risulteranno favorevoli all'onorevole Andreotti, ad un'archiviazione che lasci tutti soddisfatti e convinti.

Noi non riteniamo che si possa procedere brutalmente ad operazioni di giustizia politica. Riteniamo che il Parlamento possa e debba esprimere un giudizio politico. Giudizi politici sono possibili e anche necessari nelle aule parlamentari: essi riguardano la possibilità e la capacità dei ministri, nell'esercizio delle loro funzioni. Riteniamo tuttavia che sia un po' affrettato procedere in tale direzione, in questa fase; e riteniamo, soprattutto, che non sarebbe neppure utile per l'onorevole Andreotti. Egli non deve chiedere un giudizio politico, ma deve chiedere un giudizio che si basi sull'accertamento di tutti gli elementi giuridici e giudiziari emersi dalle relazioni e dal dibattito fin qui svolto.

Per altro, l'onorevole Andreotti non può essere soddisfatto di quanto è giunto a nostra conoscenza fino ad ora. Noi riteniamo, soprattutto, che l'onorevole Andreotti abbia il dovere di non volere una assoluzione politica dal Parlamento e invece di esigere qualcosa di più: abbia cioè il dovere perché si è trovato troppe volte impigliato in queste vaste reti di interessi e di conoscenze, che ha intessuto con pazienza e con capacità, di esigere non un'assoluzione politica, da una maggioranza che teme per la sua stessa esistenza, ma una soluzione più ampia, anche in sede giuridica. E riteniamo, in fondo, che le garanzie migliori per l'onorevole Andreotti, per la sua carriera e per la sua reputazione politica, possano venire dalla messa in stato di accusa, potendo trovare in sede di giudizio dinanzi alla Corte costituzionale tutta l'attenzione, tutto il rispetto delle norme e delle procedure, tutto quel contesto di strumenti garantisti che noi pensiamo egli debba richiedere per se stesso, prima che per il suo partito, al fine di fuggire, in questo caso davvero molto grave, i sospetti notevoli che si sono addensati su di lui, tutti quegli elementi di degenerazione che sembrano circondare la sua carriera politica negli anni '70.

Allora, se davvero la maggioranza riterrà di non concedere il supplemento di istruttoria, sarà giocoforza chiedere, anche nell'interesse dell'onorevole Andreotti, la messa in stato di accusa. Una assoluzione politica sarebbe soltanto un ulteriore tentativo di chiudere il coperchio della pentola degli scandali degli anni intorno al 1970 e di rifiutarsi di fare giustizia su un problema fondamentale, su uno degli elementi più gravi che sono emersi per quello che riguarda i fenomeni di corruzione politica di quel periodo.

Riteniamo che la maggioranza stessa, nel suo interesse, e soprattutto la democrazia cristiana nel suo interesse di partito che deve rigenerarsi, debba richiedere la messa in stato di accusa, debba richiedere cioè che vengano date tutte le garanzie giuridiche che la Corte costituzionale sarà in grado di fornire.

Ciò nonostante, per dimostrare che siamo aperti ad altre prospettive, che non riteniamo necessario chiudere il caso in maniera affrettata, chiederemo anzitutto un supplemento di istruttoria; ma la nostra posizione è che, proprio nell'interesse dell'onorevole Andreotti, della democrazia cristiana e della democrazia italiana, sia necessario passare alla messa in stato di accusa (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad un compito tanto difficile quanto ingrato, ad un compito che ci tocca tutti nel vivo: dover accertare se vi sono elementi di verità nell'accusa che vorrebbe portare davanti alla Corte di giustizia l'onorevole Andreotti e l'onorevole Tanassi, o se difettano gli elementi di prova.

Questo accertamento della verità richiede da parte nostra un'indagine che ci riporta al tempo in cui sono avvenuti i fatti e dobbiamo dirvi subito, onorevoli colleghi, che noi tratteremo l'argomento

con tutta quella obiettività che risulta dagli atti, non tralasciando niente né a favore né contro Andreotti e basandoci solamente su quello che effettivamente risulta dal fascicolo.

Partiamo dal 1972, cominciando da una lettera di raccomandazione a firma del cardinal Poletti che scrive all'allora Presidente del Consiglio Andreotti: «Cara Eccellenza, mi rincresce disturbarla e lei sa che se lo faccio è contro le mie abitudini». Dalla lettera risulta, quindi, che il cardinal Poletti non è persona solita fare raccomandazioni.

Egli così prosegue: «Mi trovo a Novara per qualche giorno di ferie; persone amiche mi pregano di segnalare personalmente a lei il generale comandante di corpo d'armata Raffaele Giudice. Egli sarebbe» — vedete che il cardinale Poletti neanche lo conosce perché non dice «egli è», ma «egli sarebbe nella terna per la nomina a generale comandante della Guardia di finanza...». Quindi, il cardinale Poletti mostra di non conoscerlo, ma lo raccomanda in quanto richiesto da persone amiche.

Il Presidente del Consiglio gli risponde con una lettera scarna, semplice, ma estremamente significativa: «Eccellenza reverendissima, ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione a favore del generale Raffaele Giudice. Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alla di lui aspirazione. Le esprimo i miei più cordiali ossequi. Giulio Andreotti. Roma 3 agosto 1972».

Se sottolineo questa data del 3 agosto 1972, è per una ragione molto semplice, perché nel 1972, proprio in quel mese di agosto, a capo del secondo Governo Andreotti era appunto Giulio Andreotti e ministro delle finanze era Valsecchi. In quell'anno indubbiamente il Presidente del Consiglio Andreotti avrebbe avuto molte possibilità, guarda che cosa esce dalla terna, esce nominato non già Giudice, ma Vittorio Emanuele Borsi di Parma, cioè esce non quello che è raccomandato dal cardinale Poletti, non quello che secondo le accuse sarebbe stato supportato dal Presidente del Consiglio,

ma esce come comandante della Guardia di finanza il generale Vittorio Emanuele Borsi di Parma, il quale — anche questo è un punto interessante — sentito come testimone davanti alla Commissione d'inchiesta per i procedimenti di accusa il 28 giugno 1984 dichiara: «Francamente» — riporto testualmente fra virgolette le parole di Vittorio Emanuele Borsi di Parma — «non me l'aspettavo. Non avevo mai pensato che mi si facesse comandante generale della Guardia di finanza».

Una bella raccomandazione quella del 1972! Debbo dire che dagli atti risulta l'assoluta estraneità di Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio di allora, e devo anche dire che va a suo merito questo risultato. Se il Presidente del Consiglio di allora avesse voluto fare far nominare il generale Giudice, sarebbe riuscito a farlo nominare, perché era già inserito nella terna e quindi la sua scelta, dato che non c'era bisogno di alcuna motivazione, sarebbe stata una cosa estremamente semplice. Lasciamo l'anno 1972; facciamo un passo avanti di due anni e arriviamo al 1974.

Nel 1974 troviamo la nuova terna che reca la firma Andrea Viglione, allora capo di stato maggiore dell'esercito. In questa terna figura al secondo posto il generale Giudice. Qui è sorta una lunga discussione se questa terna fosse alfabetica o fosse preferenziale. A me sembra alfabetica per il fatto che comincia con la «B» (Bonzani), va avanti con la «G» (Giudice) e finisce con lettera «T» (Tomaino). Però anche se fosse preferenziale, e anche se fosse vero quello che dichiara il generale Henke il 28 luglio 1982... E riporto testualmente le sue parole quando gli chiedono: «Ma era alfabetico o preferenziale»? Lui risponde: «Io penso di sì, che fosse preferenziale». E quindi dà una risposta, anche se non affermativa, dubitativa, però orientata nel senso della preferenzialità. Onorevoli colleghi, quello che a me sembra importante in questo fatto è che per tradizione e in conformità alla legge, si fa sempre una terna. E la terna che cosa significa? Essa implica una scelta, una «libera» scelta nell'ambito dei

tre nomi. Altrimenti si farebbe un nome solo. La terna è proprio la condizione essenziale, il presupposto per poter scegliere uno dei tre. E come voi sapete, e come insegnano gli amministrativisti se si sceglie uno della terna non c'è neanche bisogno di motivare. La motivazione è richiesta solamente se si dovesse uscire dalla terna, se si dovesse prendere un nome diverso: allora bisogna motivare il rigetto di tutti e tre i nomi e la scelta di un quarto.

Se le cose stanno quindi in questi termini, se è certo che il generale Viglione, capo di stato maggiore, fece una terna corretta, e corretta era — e dopo vedremo perché era corretta — non vedo perché ci si dovrebbe scandalizzare se nell'ambito di questa terna viene fatta una scelta, salvo il caso di una grave intromissione o di un abuso per imporre una scelta diversa da quella che sarebbe diversamente avvenuta.

Se dico che la scelta del generale Viglione comandante capo di stato maggiore dell'esercito era obiettiva, non lo dico per dare particolare merito a questo generale, ma semplicemente per ragioni che risultano agli atti. Se, infatti, questa scelta non fosse stata assolutamente obiettiva, il giudice istruttore di Torino avrebbe dovuto incriminare anche il generale Viglione. In tal caso il difetto stava già all'origine. Dato, invece, che lo stesso giudice istruttore non ha promosso alcunché nei suoi confronti, è evidente che la presentazione della terna da parte del generale Viglione era corretta ed ineccepibile. Su questo punto, quindi, non si può discutere; soprattutto non si può discutere a distanza di dieci anni, portando in quest'aula solo elementi buttati lì a voce, senza alcun suffragio né di indizio né di prova documentale o di risultanza agli atti.

Ed ora, onorevoli colleghi, vediamo che cosa è successo in seguito. Abbiamo una nomina da parte del ministro Tanassi, o meglio abbiamo una sua lettera di designazione ufficiale del generale Giudice a capo della Guardia di finanza. Abbiamo poi un decreto di nomina del Presidente

della Repubblica Leone controfirmata necessariamente dai ministri delle finanze Tanassi e della difesa Andreotti. Il Presidente della Repubblica non è, infatti, responsabile, ed i suoi atti debbono essere controfirmati dai ministri competenti, le cui firme, ripeto, troviamo puntualmente apposte sul provvedimento di nomina.

È stato chiesto a Tanassi, perché la sua scelta cadde proprio sul generale Giudice che a suo tempo poteva sembrare un galantuomo, ma che poi non si manifestò essere tale. E Tanassi ha risposto con molta chiarezza e con estrema semplicità. Cito testualmente dal verbale del 28 luglio 1982: «In modo particolare debbo comunque precisare che era un ufficiale molto brillante» — parla del generale Giudice — «tanto che era arrivato a generale di corpo d'armata molti anni prima del pensionamento. Infatti, molte volte si arriva ad essere generale di corpo d'armata alla soglia finale della carriera, mentre questi era già generale di corpo d'armata quando noi lo abbiamo nominato comandante della Guardia di finanza».

Queste parole di Tanassi mi sembrano comprensibili e convincenti. Con esse Tanassi motiva chiaramente la nomina. Non era una scelta irresponsabile, era stato ministro molte volte e non era una scelta sprovvista. In questo caso le motivazioni della nomina sono chiare. Si trattava, a suo avviso, del più idoneo della terna, giacché era arrivato a comandante di corpo d'armata prima di molti altri.

Aggiunge Tanassi: «Inoltre, debbo dire che la nomina l'abbiamo fatta perché lui aveva a disposizione ancora quattro anni, anziché un anno e mezzo come quello lo precedeva nella terna». Onorevoli colleghi, abbiate pazienza ma qui dentro, con faciloneria, si è detto che questa affermazione non è esatta. Anche il giudice Cuva dice che non è esatta. Sono andato a rivedere coloro che hanno preceduto nella carica il generale Giudice ed ho trovato che quell'incarico è stato ricoperto per quattro anni e sette mesi da Pelligra, per tre anni e quattro mesi da Buttiglione. Quindi, non si dica che a capo della

Guardia di finanza si resta solo sei o sette mesi, perché abbiamo la prova che in epoca precedente a quella del generale Giudice l'incarico è stato ricoperto anche per oltre quattro anni.

Del resto, è interessante notare che il generale Henke, che indubbiamente non è benevolo nei confronti di Andreotti, né di Tanassi, né di Giudice, il 28 luglio 1982 abbia dichiarato alla Commissione che l'*optimum* per rimanere in una destinazione è un periodo di tre anni. Infatti, in un periodo di pochi mesi non si riescono a conoscere neanche gli elementi fondamentali della struttura della Guardia di finanza, e meno ancora si può riuscire ad individuare coloro che sono capaci e responsabili e a distinguerli da coloro che non lo sono.

Onorevoli colleghi, dopo aver letto attentamente gli atti, ho concluso che queste due motivazioni dell'onorevole Tanassi non solo sono credibili, ma anche convincenti; sono convincenti, cioè, le motivazioni che — a suo dire — lo hanno indotto a proporre quella nomina.

E allora arriviamo al punto cruciale, che è il seguente: vi fu o non vi fu la raccomandazione dell'onorevole Andreotti? Si dice da parte di coloro che lo accusano: sicuramente vi fu raccomandazione da parte di Andreotti, il quale — non si sa per quale ragione — avrebbe agito. È ovvio, infatti, che soldi in questa questione non ne ha presi e non ne ha visti, né lui né Tanassi; questo bisogna dirlo chiaramente contro coloro che vorrebbero fare anche simili insinuazioni.

Si dice, comunque, che il generale Giudice era raccomandato, e a dimostrazione si richiamano le dichiarazioni di Tanassi e di Ferdinando Dosi. Esaminiamole con la massima obiettività. Il generale Ferdinando Dosi, ha dichiarato al giudice Cuva: «io devo dire che il generale Giudice fu nominato su segnalazione di alcune parti politiche, e potrei indicare i nomi di Tanassi e di Lima». Intanto, devo rilevare che questa dichiarazione non reca il nome di Andreotti, ma quello di Tanassi. Ma poi domando: che logica c'è in questa dichiarazione di Ferdinando

Dosi? A voi sembra logica una dichiarazione di questo genere?

Ad una lettura superficiale potrebbe risultare che Tanassi avrebbe effettivamente raccomandato.

Ma a ragionarci sopra: come si fa a dire che Giudice fu nominato su segnalazione o raccomandazione di Tanassi, se Tanassi è colui che lo nomina? Ma, onorevoli colleghi, abbiamo tutti tanto buon senso da capire l'illogicità e la cattiveria (in questo caso mi permetto di sottolineare la cattiveria) di Ferdinando Dosi.

E allora? Allora rimane l'altro nome, quello dell'onorevole Lima, che però non è un accusato e del quale quindi non dobbiamo discutere. La seconda dichiarazione è quella di Tanassi. Colleghi, voi che avete seguito questo processo sapete che Tanassi afferma di aver ricevuto anche una telefonata (non la chiama raccomandazione) di Andreotti, durante la quale a un certo punto si concordò che il migliore per l'incarico era il generale Giudice; e così fu nominato. Tanassi ha reso questa dichiarazione due volte, in modo abbastanza contraddittorio nel suo contenuto.

Dall'altra parte, abbiamo la dichiarazione di Andreotti, il quale dice che non è vero, che non gli ha mai telefonato. Negli atti si attribuisce un certo valore alla dichiarazione di Tanassi, perché il «teste» Tanassi dice... Beh, devo dirvi che a un certo punto mi cascano le braccia, perché qui si tratta di due incolpati, uno dei quali dice una cosa e l'altro dice una cosa diversa. Come facciamo a dire, solo perché fa comodo, che la dichiarazione «valida» è quella del teste e che l'altra sarebbe la dichiarazione non veritiera di colui che si trova sotto accusa. Cominciamo col dire che vi è un piccolo difetto di logicità ed anche di serietà in questa osservazione, portata in questi termini in un'aula di Parlamento che ha da decidere su un *impeachment*.

A prescindere da questa contraddittoria dichiarazione sulla telefonata, trovo negli atti che indubbiamente il ministro della difesa scrisse il 5 giugno, come era suo dovere, a Tanassi una let-

tera in cui segnala non un nome ma la terna. Questa lettera dice: «5 giugno 1974. Faccio seguito alla nostra conversazione telefonica...». Guardate qui troviamo il richiamo alla conversazione telefonica! Dunque: «Faccio seguito alla nostra conversazione telefonica inviandoti la terna redatta dagli stati maggiori difesa ed esercito per la successione del generale Borsi di Parma al comando della Guardia di finanza. Per ciascuno dei tre, indico a fianco la data in cui sarà collocato in ausiliaria: generale di corpo d'armata Giovanni Bonzani, in atto comandante del quinto corpo d'armata; generale Giudice (al secondo posto), generale Tomaino (terzo posto). Come sai, il generale Borsi di Parma raggiungerà i limiti di età...».

Questo è il contenuto della lettera di Andreotti e Tanassi. Per fortuna, ho trovato questa frase sulla telefonata. Dunque, onorevole Andreotti, certamente la telefonata fu fatta, però è anche chiaro che non era diretta a favorire qualcuno, perché altrimenti non avrebbe mandato la terna o avrebbe almeno cercato di invertire l'ordine dei tre generali mettendo il generale Giudice al primo posto. Fatto sta che l'onorevole Andreotti ha riportato i nomi così come gli erano stati segnalati. Quanto meno, avrebbe fatto un cenno di favore nei confronti del generale Giudice, magari avrebbe detto «Giudice è quello che ha la maggiore idoneità» o qualcosa di simile. Allora sì che ci sarebbe stato qualche piccolo sospetto. A leggere però questa lettera risulta con estrema chiarezza che non vi fu favoreggiamento e che non vi fu raccomandazione.

Arriviamo allora a Tanassi, al quale gli uffici presentano un fac-simile dell'atto di nomina. Gli presentano una lettera già scritta, nella quale lui deve inserire il nome. Guardatela perché è interessante (*Mostra un documento*). E Tanassi scrive con la sua penna e di proprio pugno il nome di colui che ha nominato, cioè il nome del generale Giudice. Anche questo va a favore di Tanassi; se ci fosse stato un accordo, avrebbe già detto prima agli uffici che intendeva nominare Giudice e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

avrebbe detto di preparare l'atto di nomina completo. Vedete invece che non c'era nulla di preparato: gli uffici gli mandano lo stampato scritto a macchina lasciando in bianco il nome da designare e Tanassi inserisce il nome del generale Giudice.

Ma che cosa volete di più per avere la certezza della non preparazione di una determinata scelta? Che cosa volete di più per essere certi della spontaneità e immediatezza della nomina? Non comprendo, la logica di coloro che sostengono il contrario, quando con chiarezza estrema vediamo, per mano di Tanassi documentati questi fatti. Si potrebbe dire: come mai hanno tenuto lì tale atto? Anch'io non so perché l'hanno tenuto nel fascicolo, però è interessante che il suo capoufficio scrive di «non gettare le correzioni, e le aggiunte dato che l'inserimento è fatto a mano dal ministro Tanassi». Così hanno conservato al Ministero l'originale con il quale Tanassi ha scritto il nome del designato generale Giudice.

Così il 5 luglio 1974 parte la lettera ufficiale di Tanassi al Presidente Mariano Rumor, nella quale si dice: «Tenuto conto della segnalazione del ministro della difesa, propongo che il generale di corpo d'armata Raffaele Giudice sia nominato comandante generale della guardia di finanza, in sostituzione del generale di corpo d'armata Vittorio Emanuele Borsi di Parma, che cessa dall'incarico per raggiunti limiti d'età».

Onorevoli colleghi, ora tocchiamo il punto dolente, perché in questa lettera 5 luglio 1974 c'è scritto «su segnalazione del ministro della difesa, propongo il generale ...». Questo inciso però bisogna vederlo nel contesto del fascicolo, perché è chiaro che Tanassi si riferisce alla segnalazione scritta del 5 giugno 1974. Il fascicolo del Ministero delle finanze è unico e comprende una sola segnalazione a firma Andreotti: quella del 5 giugno 1974. È la Difesa che il 5 giugno 1974 segnala la terna, poi vi è la lettera corretta da Tanassi e infine la lettera 6 luglio di Tanassi a Rumor contenente il richiamo alla comunicazione fattagli dal ministro della

difesa proponendo il generale Giudice come comandante della Guardia di finanza.

Questo, onorevoli colleghi, è tutto ciò che risulta dal fascicolo, e su questo noi dovremmo promuovere l'azione, dovremmo portare avanti l'*impeachment* contro Tanassi e Andreotti; debbo dirvi sinceramente che non me la sento personalmente, anzi parlo a nome dei colleghi del mio partito che sono qui presenti.

Veniamo alla cosiddetta raccomandazione di Andreotti (*Commenti del senatore Alici*)... Non dirlo, caro collega! Mi sono preparato con estrema coscienza a questo intervento, e ti devo dire anche che in questo momento non ho particolari simpatie, come nessuno del mio partito, per l'onorevole Andreotti, il quale con sue dichiarazioni — che mi permetto di definire inconsulte — è andato a tacciarci di pangermanesimo, quando io personalmente, i miei colleghi ed il mio partito con il pangermanesimo non abbiamo niente a che vedere! Non sono quindi spinto da un sentimento di favore o da un vento in poppa nei confronti di qualcuno! Sto cercando la verità in questa questione, e noi unitariamente siamo portati a dire che non è giusto che si vada avanti nella direzione dell'accusa. La verità vuole che si dicano le cose come sono. Non ce la sentiamo di portare avanti, un discorso fatto di sole parole e di insinuazioni a dieci anni di distanza, con una difficoltà enorme anche di acquisire le prove (guardate quel fascicolo: uno è morto l'altro non c'è più). Anche il fattore tempo ha una sua rilevanza.

Onorevoli colleghi, veniamo alla raccomandazione. Per me la raccomandazione non c'era, però faccio un passo più in là ammettiamo per ipotesi e solo per il momento, che vi sia stata una raccomandazione a favore del generale Giudice. Ma, suvvia, diciamoci la verità: in quest'aula ci sono deputati sommersi da richieste di raccomandazioni! È questa la verità! Quindi, quando si tratta di un altro collega, non dobbiamo provare sensi di schifo e di avversione nei confronti delle raccomandazioni, perché, purtroppo, è

un sistema praticato! Io debbo dire che sono venuto a Roma, da giovane, nel 1958. Da noi le raccomandazioni non si usano... o forse è meglio dire non si usavano. Sono venuto qui ignaro, imberbe e bravo e ad un certo punto mi sono visto scommergere dalle raccomandazioni. Certamente le raccomandazione è un male, ma dobbiamo tener conto delle realtà e dobbiamo riconoscere tuti insieme che non possiamo sostenere che, se per ipotesi il generale Giudice fosse stato raccomandato, questo sarebbe stato un delitto gravissimo, che va portato davanti all'Alta Corte di giustizia! Suvvia, non diciamo cose di questo genere, quando sappiamo benissimo che nel 1974, anno in cui sarebbe stata fatta la raccomandazione, nei confronti del generale Giudice non c'era il minimo sospetto; in quel periodo il generale Giudice era ritenuto da tutti un galantuomo! Non capovolgiamo, quindi, la realtà dei fatti: dobbiamo andare all'epoca, e non dire con il senno di poi che non ci trovavamo di fronte ad una persona onesta!

Andiamo, dunque, a vedere la realtà delle cose: nel 1974, quando dovrebbe esserci stata quella famosa raccomandazione, il generale Giudice non era persona sospetta, ma — come ci dice Tanassi — era un generale di prim'ordine. Come potete immaginare che Tanassi lo avrebbe nominato, se avesse immaginato lo scandalo che ne sarebbe derivato? Potete immaginarvi che il cardinale Poletti lo avrebbe raccomandato, nel 1972, se avesse anche soltanto subodorato di trovarsi di fronte ad una persona non onesta? (*Commenti all'estrema sinistra*). Aspetta un momento, arrivo anche ai soldi, non preoccuparti!

ADALBERTO MINUCCI. Il raccomandato era un disoccupato in cerca di lavoro o uno che andava ad aiutare i petrolieri? (*Proteste al centro*).

ROLAND RIZ. Vedete, io non ho particolari simpatie per i petrolieri, anzi, tutte le volte che mi arriva la fattura per il riscaldamento della mia abitazione li consi-

dero, nella maniera più assoluta persone antipatiche; debbo anche dirvi che non ho mai ricevuto alcuna richiesta di raccomandazione: evidentemente i petrolieri non mi vogliono bene! Però aggiungo — e con tutta serietà — che nel 1974, secondo il fascicolo degli atti, risulta che non vi fu alcun sospetto nei confronti di Giudice. I fatti del 1973, i primi versamenti dei petrolieri, non avevano — come voi sapete — come destinatario il generale Giudice, ma tutt'altre persone, che sono indicate nella ordinanza di rinvio del giudice Cuva. È inutile, ora, che vi legga tutti i nomi delle persone che nel 1973 hanno avuto i soldi, ma fra esse non figura il generale Giudice. Questa è la realtà delle cose! Noi dobbiamo riportarci al tempo *ex ante*, non dobbiamo fare un giudizio *ex post*, dicendo, con il senno di poi, che successivamente dopo l'anno 1974 il generale Giudice è stato una persona non corretta e non onesta. Noi dobbiamo vedere come il generale Giudice era all'atto della sua nomina.

Io credo, onorevoli colleghi, che, in coscienza, dobbiamo dire che nei confronti del generale Giudice prima del 1974 non vi era il minimo sospetto. Anzi, dovremmo dire che nel 1974 (e questo ce lo dicono le risultanze degli atti) nulla risultava che ci possa far dire che egli apparisse un disonesto. Si cominciò a vociferare su di lui soltanto, come sapete, in epoca successiva.

Parimenti, devo dire, onorevoli colleghi, che anche la sua iscrizione alla loggia P2 è avvenuta in epoca successiva al 1974. Anche questo fatto è provato: non c'è dubbio che l'iscrizione di Giudice fosse molto successiva al 1974. Quindi, anche sotto questo profilo, vedete è infondato ed ingiusto dire che è stato raccomandato un ladro, un piduista, un imbrogliatore.

Come potremmo dire cose di questo genere, se nell'epoca in cui fu nominato nulla di questo risultava? E a quell'epoca vi fu certamente anche un'indagine sulla persona del generale Giudice. Io ammetto che possa esserci una leggerezza di certi organi di controllo italiani, ma non ammetto che questa leggerezza possa far ar-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

rivare ad una nomina a comandante della Guardia di finanza senza la minima relazione sulla persona se questa fosse stata sospettata di fatti gravi. Ed è rilevante accertare che dagli atti non risulta nulla.

MASSIMO TEODORI. Proprio questo è il punto, Riz!

ROLAND RIZ. Vedi, collega, tu vai ad allargare le capacità del generale Giudice al punto da farlo riuscire, in quell'epoca, a far sparire qualsiasi ombra (dico «ombra», non «traccia») di una sua colpevolezza o di una sua reità o anche soltanto di una sua minima partecipazione a fatti delittuosi. Il fatto è che non risulta niente. Deve essersi trattato, secondo voi, di una capacità estrema. Ma, se Giudice è stato di una capacità estrema, come fate allora ...

MASSIMO TEODORI. Ma come mai cambia in tre mesi?

ROLAND RIZ. Lasciami finire! Lasciami arrivare alla conclusione!

Se Giudice è stato talmente abile da riuscire a farsi ritenere un galantuomo da tutti, perché proprio Tanassi avrebbe dovuto sospettare? Perché proprio Poletti avrebbe dovuto sospettare? Suvvia, sono argomenti che si rivolgono contro quello che tu dici.

MASSIMO TEODORI. Mi devi spiegare come faccia un personaggio del genere a cambiare in tre mesi. È il dottor Jekyll!

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, vorrei tanto che l'onorevole Riz potesse parlare tranquillamente, come del resto avete fatto tutti voi.

Onorevole Riz, se le è possibile, non raccolga le interruzioni.

ROLAND RIZ. Signor Presidente, io parlo a braccio, e quindi non mi preoccupa l'interruzione dell'onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI. Ti aiuta!

PRESIDENTE. Ma il tempo passa!

ROLAND RIZ. L'onorevole Teodori non mi aiuta anche se non mi fa perdere il filo del discorso. Non mi aiuta, ma non mi disturba in misura poi tanto grave.

MASSIMO TEODORI. È una riflessione: tre mesi!

ROLAND RIZ. Molte volte, sai, i soldi o il potere hanno fatto di un galantuomo un mascalzone. Ti debbo dire che il generale Giudice potrebbe essere stato anche un galantuomo prima di assurgere al potere. Quando è diventato comandante della Guardia di finanza, ha avuto molte possibilità: non dimenticarlo.

Comunque, a me non interessa indagare quando il generale Giudice si è trasformato da buono in cattivo (sembra un *film!*): non mi interessa. Quello che a me interessa è un fatto storico: dal fascicolo risulta che nel 1974 il generale Giudice appariva un galantuomo. Questo risulta dal fascicolo. Successivamente, si è mostrato una persona corrotta, una persona non a modo. Questo è ciò che a noi interessa ai fini del decidere.

ALTERO MATTEOLI. Lo ha inquinato il vertice!

ROLAND RIZ. Onorevoli colleghi, io non raccolgo più le interruzioni.

Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto. In questo fascicolo non abbiamo trovato neanche un'ombra né contro Andreotti né contro Tanassi. Noi quindi, sulla base di quanto detto prima, certo non per simpatia nei confronti dell'onorevole Andreotti in questo momento, non ci sentiamo di avallare la tesi di coloro che vorrebbero che i due ministri fossero portati davanti all'Alta corte di giustizia. Noi siamo qui chiamati a fare giustizia e dobbiamo ricercare la verità: per noi la verità è una sola: non sussistono i presupposti per rinviare all'Alta corte (*Applausi dei parlamentari della*

SVP, al centro e a sinistra — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, su richiesta del Presidente Cossiga, comunico ai signori senatori che, a causa dell'andamento di questa seduta, che non potrà concludersi prima di domani sera, le sedute del Senato convocate per venerdì 23 novembre 1984, alle ore 9,30, 16 e 21, non avranno più luogo, e che il Senato, come già previsto nel calendario dei lavori della settimana corrente, resta invece convocato per sabato 24 novembre 1984, alle ore 9,30.

È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

LUIGI FRANZA. Signora Presidente, signori parlamentari, nell'esprimere il nostro avviso sugli atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza e nel rassegnare le dovute conclusioni, ci risparmieremo e vi risparmieremo, per quanto ci riguarda, gli appelli ultimativi, già ripetutamente ascoltati nel corso del dibattito, al senso di responsabilità del parlamentare giudice, all'ossequio ai principi della scienza e della cultura giuridica, perché tutti questi appelli sono un po' troppo propri delle grandi occasioni. Invocazioni ed accenti siffatti non ci paiono congrui sul piano dell'obiettività giuridica, né pertinenti sul piano della necessità politica, né opportuni sul piano delle valutazioni morali. Non che la posta in palio, per la idoneità della procedura parlamentare in atto a determinare le notevoli conseguenze della messa in stato di accusa dei ministri della Repubblica, non imponga cura, attenzione e scrupolo e, purtroppo, anche prudenza, per il possibile e perverso rischio che la ragione politica riesca ad avere la meglio sulla ragione giuridica.

Ma gli è che, se talune certezze debbono necessariamente segnare il nostro cammino di uomini e di parlamentari ed in misura affatto speciale, per la peculiarità del compito odierno, e se fra queste

certezze vi ha da essere, innanzitutto e più vastamente, quella di vivere ed operare in uno Stato di diritto ed, in secondo luogo e più specificamente, quella di operare nella presente vicenda nell'ambito di una giurisdizione speciale, costituzionalmente prevista, che nello svolgimento dei propri compiti si richiama alla normativa del vigente codice di procedura penale, come insegna l'articolo 34 della legge costituzionale dell'11 marzo 1953, se queste certezze — come dicevo — debbono guidare il nostro impegno di oggi, noi non abbiamo diritto alcuno al dubbio e non possiamo che pervenire logicamente, giuridicamente e civilmente all'unica conclusione possibile, l'archiviazione degli atti in esame.

Nel perseguimento di tale conclusione, sarà sufficiente per noi il richiamo all'applicazione della normativa penale e di procedura vigente ed all'osservanza dei principi correnti e consolidati della nostra giurisprudenza in materia di retto e buon governo del materiale probatorio, non avendo alcunché da aggiungere nel merito a quanto egregiamente detto stamane dall'onorevole Preti.

Nel muoverci brevemente nella direzione tracciata, siamo pienamente consapevoli della delicatezza «esterna» di una indagine che coinvolge responsabilità molto particolari (si tratta di reati ministeriali), in cui il penale finisce col mescolarsi pericolosamente al politico ed al morale. Resta, tuttavia, documentato e fermo il giudizio per il quale nel procedimento n. 336/VIII nulla di particolarmente arduo e difficile vi è nella disamina da suscitare nell'interprete quella serie di perplessità, di incertezze e di dubbi che solitamente catturano le menti libere e gli animi sereni. Il dubbio è legittimo quando a prove cosiddette storiche, testimoniali, documentali e di tipo analogo, si oppongono prove di segno contrario ed opposto; ovvero quando la presenza di circostanze e fatti certi, concordemente diretti all'accertamento del fatto ignoto — gli indizi per l'appunto — vengano a confliggere con circostanze e dati di segno contrario ed opposto.